



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IMMEDIATA
N. 276 del 23 dicembre 2024**

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI

BONAFONI, MATTIA, CALIFANO, LENA e BATTISTI

***PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE PER I GIOVANI,
LEGGE REGIONALE N. 29/2001***



Al Presidente del Consiglio regionale
On.le Antonio Aurigemma

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Programma regionale triennale per i giovani, legge regionale n. 29/2001

Premesso che

la Regione riconosce l'importanza e il ruolo delle politiche giovanili nell'ambito della programmazione regionale in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività regionale;

la Regione, attraverso il Programma regionale triennale per i giovani, definisce gli indirizzi e gli obiettivi programmatici ed i progetti dell'azione regionale in materia di politiche giovanili e, in particolare, prevede:

Considerato che

il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2001 stabilisce che:

“1. Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato ed efficace del sistema per il mondo giovanile di cui all'articolo 4 e delle relative attività in materia di politiche giovanili, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, approva il programma regionale per la realizzazione del sistema per il mondo giovanile, di seguito denominato programma regionale.

Il programma regionale definisce gli indirizzi e gli obiettivi programmatici ed i progetti dell'azione regionale in materia di politiche giovanili e, in particolare, prevede: a) gli obiettivi del sistema per il mondo giovanile; b) l'individuazione dei servizi e l'organizzazione dei soggetti che costituiscono il sistema per il mondo giovanile; c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia; d) l'indicazione delle risorse disponibili e la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa; e) l'indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti ed agli incentivi”;

il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2001 stabilisce che: “3. Il programma regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente. Entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'andamento del programma regionale”;

Rilevato che

la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile, in data 13 dicembre ha adottato il Programma regionale triennale per i giovani della Regione Lazio, deliberazione della Giunta regionale n. 1084;



la legge regionale n. 29/2001, richiamata nelle premesse e nel deliberato della DGR n. 1084, prevede una sola tipologia di Programma regionale;

la Commissione consiliare competente non ha ricevuto in visione la proposta di deliberazione per esprimere il proprio parere, secondo quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2001;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

Il Consiglio regionale del Lazio

INTERROGA

Il Presidente e l'Assessora competente

sulle ragioni della mancata trasmissione del Programma regionale triennale per i giovani, ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione consiliare competente, così come disposto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2001.

Cons. Marta Bonafoni

Firmato digitalmente da:Marta Bonafoni
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certifica
to rispetta le raccomandazioni previste dall
a Determinazione Agid N. 121/2019
Data:20/12/2024 14:01:10

Firmato digitalmente da: Sara Battisti
Data: 23/12/2024 11:36:05

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 20/12/2024 14:16:14

Firmato digitalmente da:
Rodolfo Lena
Data: 23/12/2024 11:15:12

